

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Sono pienamente d'accordo con l'onorevole Viazzi: non si fa buon uso del danaro pubblico, intraprendendo un'opera di bonifica, e poi lasciandola a metà; perchè, quando una bonifica non è compiuta, accade, in capo a pochi anni, che le opere già fatte perdano il loro valore tecnico; sicchè poi bisogna ricominciare i lavori da capo.

Quindi consento nel concetto che occorra predisporre gli studi opportuni, perchè la bonifica di cui egli ha parlato possa compiersi presto.

Difficoltà per Grosseto, come per tutto il Regno, è la deficienza del personale. Ma non voglio che si esageri neppure il valore delle mie dichiarazioni precedenti.

Il personale è numericamente deficiente; e le difficoltà di aumentarlo sono grandissime; ma non è che l'amministrazione non abbia fatto, con qualche utile risultato, ciò che poteva per aumentarlo. Se è vero che il concorso per gli ingegneri non darà un grande risultato, per il concorso invece di quei funzionari minori che pure hanno una parte notevolissima nello studio dei progetti, il numero dei candidati è sufficiente.

Sicchè appena eseguita interamente la legge del luglio di quest'anno per l'aumento del personale del Genio civile, spero di poter dotare più largamente gli uffici del Regno e provvedere allo studio dei lavori urgenti.

E non dubiti, chè provvederò anche a Grosseto. (*Movimenti del deputato Viazzi*).

Speravo che alle mie parole facesse una accoglienza migliore! Ma io non posso dirle che questo: che appena avrò il personale necessario, lo distribuirò con equità.

Non posso dire che farò la parte del leone per una provincia, a danno delle altre.

VIAZZI. Non posso fare una dichiarazione espressa di accettazione: perchè, in sostanza, vincolerei... (*ilarità*).

PRESIDENTE. Rimane approvato il capitolo 305.

Capitolo 306. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche, lire 46,000.

Capitolo 307. Assegni mensili al perso-

nale avventizio in servizio delle bonifiche (*Spese fisse*), lire 149,000.

Capitolo 308. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche, lire 25,000.

Capitolo 309. Spese inerenti allo studio di progetti per opere di bonifica dipendenti dal testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, non dotate di stanziamento proprio in competenza - Spese casuali - Somme da prelevarsi dal fondo di riserva in esecuzione al disposto dell'art. 69, secondo comma, della legge stessa, *per memoria*.

Legge 13 dicembre 1903, n. 474. — Capitolo 310. Retribuzione ai condannati impiegati nella costruzione delle strade obbligatorie dell'Agro Romano (art. 21 della legge 13 dicembre 1903, n. 474), lire 25,000.

Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna. — Legge 2 agosto 1897, n. 382. — Capitolo 311. Opere di correzione dei corsi d'acqua nell'isola di Sardegna, lire 219,500.

Capitolo 312. Opere di bonificazione nell'isola di Sardegna, lire 90,000.

Capitolo 313. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile in servizio delle opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nell'isola di Sardegna, lire 22,000.

Capitolo 314. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna (*Spese fisse*), lire 3,700.

Capitolo 315. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile, in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna, lire 2,300.

Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele. — Legge 26 giugno 1902, n. 245. — Capitolo 316. Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese (leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381), lire 3,000,000.

Capitolo 317. Rimboscimento del bacino idrologico del Sele e spese accessorie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (art. 18 della legge 26 giugno 1902, n. 245 (*Spesa ripartita*), lire 100,000.

Opere nella provincia di Basilicata — Strade. — Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali. — Spese dipendenti dall'articolo 1, lettera f, della legge 30 giugno 1904, n. 293. — Capitolo 318. Costruzione di un ponte sulla frana Porcellini lungo il 4° tronco della strada nazionale n. 58 (Potenza), lire 20,000.